



Scheda informativa TFS - TFR

L'**Indennità Premio di Servizio** (IPS) per **dipendenti pubblici** è un Trattamento di Fine Servizio (**TFS**) a cui hanno diritto i lavoratori del **Servizio Sanitario Nazionale (SSN) iscritti alla Cassa previdenziale ex INADEL (confluita nell'INPDAP)**, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell'Indennità Premio di Servizio (IPS) ed il pagamento del TFR sono disposti come segue (art. 12, c. 7, D.L.31/5/2010, n. 78, e s.m.i.):

- in un **unico importo annuale**, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro;
- in **due importi annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro e la seconda è pari all'importo residuo). La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- in **tre importi annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro. In questo caso, il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50mila euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

TEMPI DI EROGAZIONE

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (art. 3 del D.L. 28/3/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

- **entro 105 giorni**, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
- **dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
- **dopo 24 mesi** dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).



Nota bene: le cessazioni per “Pensione Quota 100 - Cumulo - Ape Sociale – Precoci” hanno tempistiche di pagamento diverse, regolamentate da leggi specifiche. Per queste particolari casistiche è preferibile richiedere una consulenza ai nostri uffici.